

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO, IVI COMPRESSE QUELLE DERIVANTI DA VIOLAZIONE DEL C.D.S., NONCHÉ LE ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE. PERIODO 2019/2021 – CON POSSIBILITÀ DI PROROGA PER 3 ANNI - CIG 7622828CA7

VERBALE DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ANOMALA

L'anno duemiladiciannove, il giorno 29 aprile alle ore 9.00 presso la sede del Comune di Toscolano Maderno, il RUP, dott.ssa Nadia Venturini, procede alla verifica dell'offerta anomala, ai sensi dell'art.97 del D.lgs. 50/2016, relativamente al procedimento oggettivato.

PREMESSO che

- in data 14/02/2019 si sono svolte le operazioni di gara connesse alla verifica della regolarità dei plichi contenenti le offerte presentate e della documentazione amministrativa.
- in data 18/02/2019 alle ore 10,00 si è proceduto in seduta pubblica all'apertura sulla piattaforma Sintel della busta telematica contenente le OFFERTE TECNICHE dei concorrenti ammessi, al fine di verificarne il contenuto.
- in data 14/03/2019 si sono svolte le operazioni di gara connesse alla valutazione della documentazione tecnica.
- In data 25/03/2019 si sono svolte le operazioni di gara relative alla valutazione delle offerte economiche ed individuazione delle offerte anomale, con un riepilogo dei punteggi come segue:

N. D.	Offerente	Punteggio tecnico	Punteggio economico	Totale
1°	Creset Spa	75,20	17,82	93,02
2°	Abaco Spa	73,40	16,92	90,32
3°	Sorit Spa	62,20	20,00	82,20
4	Areariscossioni Srl	60,00	19,10	79,10
5	Fintel Engineering srl	59,80	19,10	78,90
6	Fraternità Sistemi Onlus	55,40	12,38	67,78

- le offerte della prima e seconda classificata sono risultate anormalmente basse ai sensi dell'articolo 97, comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in quanto sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare.

- che, alla luce di quanto sopra, si è proceduto alla sospensione delle operazioni di gara al fine di dar corso al sub procedimento di verifica dell'anomalia nei termini e con le modalità previste dall'art. 97 del D.Lgs. n.50/2016;
- che con note prot. n.5762 e prot. n.5763 del 27/03/2019, inviate a mezzo pec, Creset s.p.a e Abaco s.p.a sono state invitate a fornire per iscritto, entro e non oltre il termine del 12 aprile 2019, le giustificazioni relative all'offerta presentata;
- che la Creset s.p.a con nota del 8/04/2019 e la Abaco s.p.a con nota del 12/04/2019, riscontravano la richiesta di giustificazioni.

Tutto quanto premesso, prima di procedere all'esame della documentazione prodotta dalle ditte concorrenti ed alla valutazione delle giustificazioni fornite, sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, si rileva che:

- l'anomalia può anche riguardare il margine utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
- la verifica della congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, ne può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- il giudizio di carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della Stazione Appaltante (ex pluribus, Consiglio di Stato Sez. V, 11/03/2010 n. 1414; sez. VI 24/08/2011 n.4801, sez. IV 4/05/2012 n.2566);
- la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'Amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle giustificazioni ritenute accettabili (Consiglio di Stato, Sez. V, 22/02/2011 n. 1090).

Ciò premesso, si procede all'esame della documentazione giustificativa, integrativa a quella presentata in sede di gara, prodotta dal **primo classificato CRESET s.p.a.**

Il concorrente presenta puntuale disamina che giustifica il ribasso offerto e che qui si intende integralmente richiamata.

Il concorrente evidenzia, quale primo punto di forza, l'economia del processo di esecuzione, determinata in particolare dalla capacità, acquisita negli anni, di avere alle proprie dipendenze personale altamente professionale, qualificato e preparato per lo svolgimento del servizio di cui trattasi, di cui può disporre senza ulteriori aggravio di costi.

Ulteriore elemento giustificativo evidenziato riguarda l'industrializzazione dei processi correlati alle attività di gestione di numerosi enti oltre che dalla possibilità di poter vantare know-how. Attrezzature e programmi informatici all'avanguardia e già totalmente ammortizzati e utilizzabili ovviamente per i servizi di nuova acquisizione senza variazione di costi.

Per le motivazioni sopra espresse, di cui alle integrali giustificazioni addotte dalla **CRESET s.p.a.**, qui richiamate, il RUP valuta le giustificazioni presentate esaustive e sufficienti a dimostrare che l'offerta risulta nel suo complesso NON ANOMALA e congruo il ribasso offerto.

Il R.U.P. ritiene, quindi, non necessaria la verifica dell'anomalia del secondo classificato e, conseguentemente, dispone la ripresa delle operazioni di gara in Sintel per l'accettazione dell'offerta e la formulazione della proposta di aggiudicazione provvisoria.

Dispone che venga data informazione ai concorrenti della data e ora della prosecuzione della seduta in forma pubblica.

Per accettazione e conferma.

IL R.U.P.

Dr.ssa Nadia Venturini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate)